

	<div style="text-align: center;">  <p><b>FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020</b></p> <p><b>Istituto Comprensivo Statale "Salvo D'Acquisto"</b>  Via Pelicelli, 8/A - 43124 PARMA - Tel. 0521/964432- 257199 Fax 0521/256246  Codice Fiscale 80013670346 Codice Meccanografico PRIC82900G  E.mail <a href="mailto:PRIC82900G@istruzione.it">PRIC82900G@istruzione.it</a> PEC <a href="mailto:PRIC82900G@pec.istruzione.it">PRIC82900G@pec.istruzione.it</a>  Sito Web <a href="http://icsalvodacquistoparma.gov.it/">http://icsalvodacquistoparma.gov.it/</a></p> </div>	
---	---	---

Prot.n. 2012/ C14

Parma li, 12 luglio 2016

### CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI BROKERAGGIO (MEDIAZIONE ASSICURATIVA)

L'anno 2016 (duemilasedici), addì 12 (dodici) del mese di luglio , nella sede dell'Istituto Comprensivo "Salvo D'Acquisto" via N. Pelicelli, 8 a – 43124 – Parma, con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge tra:

- L'Istituto Comprensivo "Salvo D'Acquisto" C.F. 80013670346. (di seguito nominato Ente), rappresentato in questo atto dalla Dott.ssa Nadia Malcisi, in qualità di Dirigente Scolastico che agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, vista la determinazione a contrarre prot. n.2011/C14 del 12/7/2016;
- La Sig.ra Rosa Graiani nella sua qualità di Amministratore della società ASSIBROKER CONSULTING S.r.l., sede in Langhirano (PR), Piazza Garibaldi, n. 6, P.IVA 02301700346

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

L'Istituzione Scolastica denominata Istituto Comprensivo "Salvo D'Acquisto" di Parma, come sopra rappresentata, affida alla Società ASSIBROKER CONSULTING S.r.l., con iscrizione RUI n. B000156624, l'incarico di brokeraggio (mediazione nell'assicurazione) per l'Istituto stesso (assicurando).

Il contratto viene regolato dal codice civile (ove applicabili, norme in tema di mediazione, essendo il contratto atipico di *brokeraggio* assimilato a quello tipico di mediazione) e dalle altre leggi in materia (in particolare la Legge 28/11/1984 n.792), oltre che dalle seguenti norme stabilite in accordo tra le parti:

#### Art. 1

L'incarico di *brokeraggio*, oggetto del presente contratto, si configura, in termini generali, nella determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi e precisamente nelle seguenti attività e prestazioni:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi dell'Ente assicurando;
- analisi delle polizze assicurative in corso ed individuazione delle coperture occorrenti;
- studio e redazione di un programma assicurativo per l'Ente che comprenda la collocazione di tutti i rischi gravanti sull'Ente;
- attuazione, gestione ed aggiornamento del programma assicurativo sulla base delle sopravvenute esigenze dell'Ente e del mutamento nel tempo dello stato dei rischi;
- gestione amministrativo-esecutiva delle polizze, compresi i rapporti con le varie compagnie assicuratrici, la segnalazione preventiva delle scadenze nonché l'addebito dei premi dovuti;
- assistenza e supporto nell'apertura, gestione e liquidazione dei sinistri; affinché questa avvenga in termini equi e rapidi;
- predisposizione dei capitoli di gara, istruttoria dei relativi procedimenti, determinazione del contenuto di atti e contratti connessi, previo in ogni caso il consenso e l'approvazione espressi da parte dell'Ente in merito;
- consulenza in materia assicurativa;

- o aggiornamento in materia di legislazione e normativa assicurativa, con particolare riferimento ad eventuali obblighi o altri adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Ente in campo assicurativo.

#### Art. 2

La nomina ha durata, per la parte terminale del presente anno scolastico 2016/17 e per l'anno scolastico 2017/18, con validità dal 12 luglio 2016 e sino al 31 agosto 2018.

La parte che intende risolvere il contratto prima della sua scadenza deve comunicarlo all'altra parte mediante lettera spedita con raccomandata A/R, con un preavviso di almeno tre mesi.

L'annullamento, per qualsiasi ragione, della determinazione a contrarre sopra richiamata comporta l'annullamento del presente contratto.

#### Art.3

L'incarico di *brokeraggio* non comporta alcun onere retributivo a carico dell'Ente assicurando. Nessun compenso, onorario o quant'altro è dovuto dall'Ente a favore del *Broker*. Secondo consuetudine di mercato, il diritto del *Broker* alla provvigione matura nei confronti del solo assicuratore, purché non superiore al 18%, senza che questi sia legato a nessuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Il *Broker* garantisce la sua imparzialità e la sua indipendenza da qualunque impresa, società o compagnia assicuratrice.

#### Art. 4

L'Ente individuerà un referente interno a disposizione del *Broker*, che avrà il compito di curare gli aspetti e le fasi della gestione delle polizze di competenza dell'Ente.

#### Art. 5

L'Ente potrà richiedere periodicamente al *Broker* di documentare con relazione scritta lo stato di avanzamento dell'incarico; le varie fasi del lavoro sono comunque soggette a verifica e alla fine di ogni anno (o comunque in sede di bilancio di previsione o altri atti programmatici dell'Ente) verrà stilato un resoconto sull'attività svolta e sulla programmazione per il futuro.

In questa sede si effettuerà, in modo congiunto, l'analisi di tutte le attività dell'Ente dalle quali possano derivare nuovi rischi o che possano incidere sui rischi già tutelati, per le quali sia quindi necessaria una nuova o maggiore copertura assicurativa.

#### Art. 6

L'Ente ha diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti imputabili a negligenze, errori od omissioni compiuti nell'espletamento dell'incarico da parte del *Broker*.

A garanzia di tale diritto il *Broker* dovrà produrre copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile stipulata ai sensi dell'art.4, comma1, lettera g, della Legge n.792/1984, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per l'ammontare di copertura stabilito annualmente, secondo il criterio per classi di volume di affari, con Decreto Ministeriale.

#### Art. 7

La presente convenzione si risolve di diritto in caso di radiazione e negli altri casi di cancellazione dall'Albo di cui all'art. 11 della Legge n.792/1984.

#### Art. 8

Sono poste a carico del *Broker* tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico, i rischi connessi nonché le spese derivanti dalla stipula della presente Convenzione.

#### Art. 9

Il *Broker* si impegna al rispetto delle norme regolanti il trattamento dei sensibili (Legge *Privacy* n.196/2003).

**Art. 10**

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra le parti, saranno devolute alla competenza del Foro di Parma.

**Art. 11**

La presente convenzione si compone di n. 11 (undici) articoli, questo compreso, viene stipulato in forma di scrittura privata.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per l'Istituto**

Il Dirigente Scolastico Nadia Malcisi

N. Malcisi

**Per Assibroker Consulting S.r.l.**

L'Amministratore Sig.ra Rosa Graiani

Rosa Graiani

Si accettano espressamente, ai sensi dell'art.1341 Cod. Civ., le seguenti norme della presente Convenzione: art.2, art.8, art.9, art. 10.

**Per l'Istituto**

Il Dirigente Scolastico Nadia Malcisi

N. Malcisi

**Per Assibroker Consulting S.r.l.**

L'Amministratore Sig.ra Rosa Graiani

Rosa Graiani